

COMUNE DI VITULANO

STATUTO

Delibera n. 54 del 29/9/2003.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Vitulano è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Vitulano nei rapporti con lo Stato, con la Regione Campania, con la Provincia di Benevento, con la Comunità Montana del Taburno e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della Comunità Internazionale.

Art. 2

Principi

1. L'azione del Comune si fonda sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia dettati dalla Costituzione e dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Il Comune riconosce l'alto valore civico della lotta di liberazione contro il fascismo, condannando e combattendo anche le altre forme di dittatura: politiche e religiose.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:

Tutela della famiglia

- a. riconosce e tutela, come soggetto sociale primario e politicamente rilevante, la famiglia, favorendone l'azione finalizzata alla realizzazione dei compiti istituzionali assegnati alla stessa.

Tutela della salute

- a) concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità, alla prevenzione e alla sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia;
- b) programma e realizza per gli utenti un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, a soggetti in difficoltà, ai portatori di handicap, agli inabili, agli invalidi e ai soggetti emarginati.

Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico

- a) adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale, con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque;
- b) tutela il patrimonio storico, artistico garantendone il godimento da parte della Comunità.

Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero

- a) tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali;
- b) promuove interventi costanti al fine di garantire il diritto allo studio riconoscendo il valore formativo ed educativo della scuola;
- c) incoraggia e favorisce lo sport di base e lo sport dilettantistico.

Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione di enti, organismi, ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267.

Promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei paesi di origine, favorisce:

- a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di

integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel paese di origine;

- c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, dei libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
- d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli affari sociali – per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti a diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
- e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

- f) promuove il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
- g) promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nei settori tradizionalmente presenti nel tessuto produttivo locale, anche attraverso il sostegno a forme
- h) di associazionismo e cooperazione che garantiscono il superamento degli squilibri economici,
- i) sociali e territoriali, ponendo in essere iniziative per favorire attività produttive.
- j) in conformità ai principi della Costituzione e nei limiti della legge e dello statuto il Comune garantisce i diritti della comunità e cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico con riferimento ai valori fondamentali della persona e della solidarietà dei cittadini. Il Comune salvaguarda l'identità e le tradizioni della comunità locale e il suo patrimonio costituito da beni ambientali, culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, geologici e monumentali, conservando il proprio tessuto urbanistico con recupero e valorizzazione dei "casali".

Art. 3

Finalità proprie

1. Il Comune persegue, altresì, i seguenti fini:
 - a) promozione e valorizzazione del patrimonio turistico, nel rispetto dell'ambiente; tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e storico;

- b) promozione ed organizzazione di manifestazioni ed attività sportive, turistiche, artistiche, culturali, folcloristiche e del tempo libero;
- c) sostegno delle iniziative dirette a realizzare e recuperare itinerari agrituristici, naturalistici e ambientali per richiamare il movimento turistico verso il Comune ed a migliorare le condizioni generali del soggiorno;
- d) valorizzazione del patrimonio edilizio esistente anche a scopo turistico (albergo diffuso e bed and breakfast) e sostegno delle iniziative tendenti a dare risposte alle esigenze abitative ed all'incremento demografico;
- e) iniziative tese a favorire, anche attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento
- f) degli obiettivi sociali del turismo, dell'assistenza e dell'informazione turistica;
- g) promozione e valorizzazione - anche ai fini commerciali - dell'artigianato e dei prodotti tipici locali;
- h) valorizzazione e sfruttamento razionale delle cave di marmi e di pietrisco;
- i) iniziative tese a creare, conservare e valorizzare parchi e isole di verde attrezzato, oltre che a migliorare l'arredo urbano;
- j) valorizzazione e miglioramento di tutto il patrimonio boschivo, dei prati - pascoli in funzione dell'allevamento dei bovini, ovini ed equini;
- k) iniziative tendenti a razionalizzare l'uso dei suoli in funzione della loro produttività agricola;
- l) promozione di iniziative tendenti alla costituzione di forme associative e cooperativistiche nei vari settori dell'economia;

- m) promozione di iniziative volte ad incrementare l'occupazione, specie quella giovanile;
- n) iniziative tendenti al superamento di fenomeni di disagio sociale;
- o) promozione delle condizioni che favoriscano la partecipazione attiva degli anziani alla vita socio - economica e culturale sul territorio;
- p) sostegno alle iniziative di volontariato nei settori dell'assistenza sociale e degli anziani, della protezione civile e della difesa dell'ambiente.

Art. 4

Diritto di autodeterminazione

1. Il Comune fa proprio il principio di base della Carta delle Nazioni Unite atto a sviluppare relazioni amichevoli fondate sul rispetto del diritto di autodeterminazione e ad operare al solo fine di consolidare la pace nel mondo. Il Comune promuove la fratellanza fra i popoli e riconosce il diritto di autodeterminazione.

Art. 5

Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni individuati dalle mappe catastali dal n. 1 al n. 30, confinanti a Nord con San Lorenzo Maggiore e Guardia Sanframondi, a Sud con Cautano e Campoli del Monte Taburno, ad Est con Paupisi, Torrecuso, Foglianise e Castelpoto, ad Ovest con Frasso Telesino e Solopaca.
2. La circoscrizione del Comune si articola nei casali di Capovitulano, Mattaleoni, Taborni, Vennerici, Santa Croce, Mantelli, Calci, Mercuri, Pietremili, Rosi, Fuschi di Sopra, Fuschi

- di Sotto, Iadonisi, Bracanelli, Piazza dei Franchi, Fontana, Tammari, San Pietro, nelle contrade Lambicco, S. Antonio, Cortedonica, Carpineto e nelle frazioni di S. Stefano e Ponterutto.
3. La circoscrizione territoriale può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
 4. Il Comune di Vitulano ha sede nell'attuale Casa Comunale al Viale San Pietro. Eventuali mutamenti della sede dovranno essere deliberati dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Nella sede del Comune si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari che possono determinare la riunione degli organi medesimi in altra sede.
 5. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone sono: uno scudo con bordo dorato e con sovrastante una corona turrata, anch'essa dorata. Al centro dello scudo di profilo, è rappresentato un vitello bianco col capo rivolto a sinistra in prato verde e fondo azzurro. È fatto divieto a chiunque di riprodurre ed usare lo stemma ed il gonfalone per fini commerciali o politici.
 6. Il Comune riconosce S. Menna eremita Patrono di Vitulano. La festività è celebrata il lunedì successivo il giorno di Pentecoste.

Art. 6

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali; economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini con la Provincia di Benevento, con la Regione Campania e la Comunità montana del Taburno e con l'Ente Parco.
3. Il Comune favorisce l'unione dei comuni vicini per la gestione coordinata di funzione e servizi di interesse comune. Allo stesso modo il Comune deve favorire convenzione e consorzi per gestire in maniera innovativa funzioni e servizi con riduzione di costi e crescita di qualità.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 7

Organi

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, anche in giudizio; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le

deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 9

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua attuazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita ad un consigliere comunale.
2. Il Consiglio comunale elegge tra i consiglieri comunali il Presidente del Consiglio nella prima seduta utile.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni

- conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentare.
5. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.
 6. Il Consiglio, inoltre, approva risoluzioni, ordini del giorno, mozioni e tutti gli atti che, non avendo natura provvedimentale, esprimono l'indirizzo politico - amministrativo del Comune o la potestà di controllo del Consiglio.
 7. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
 8. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
 9. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
 10. Il funzionamento del Consiglio comunale, in tutte le sue articolazioni, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto è disciplinato dal regolamento.
 11. Il Consiglio comunale, nell'ambito di appositi regolamenti, disciplina le modalità di esercizio delle funzioni di governo, di gestione, organizzazione e controllo dell'attività dell'ente. Essi vengono adottati, nelle materie di propria competenza, nel rispetto dello statuto e dei principi fissati dalla legge.

Art. 10

Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio si basa sui seguenti principi quadro:
 - della regolarità della convocazione e della riunione;
 - della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente stabilite nel regolamento;
 - dell'attività consultiva delle Commissioni consiliari;
 - della partecipazione del Segretario;
 - del rispetto dei diritti dei consiglieri, specie quelli che si riferiscono alla presentazione ed alla discussione delle proposte e della garanzia e della partecipazione delle minoranze;
 - del diritto di informazione dei cittadini e dei consiglieri.
2. Il regolamento del Consiglio dà articolazione e sviluppo ai suindicati principi.

Art. 11

Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva dei rappresentanti dei Comuni presso Aziende, Istituzioni ed Enti.

1. Alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni provvede il Sindaco sulla base della nominativa vigente e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
2. Alla sostituzione dei rappresentanti del Comune presso enti provvede il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, entro i termini di scadenza del precedente incarico; nel caso in cui siano dimissionari, revocati o cessati dalla carica per

altra causa, provvede, sulla base dei medesimi indirizzi, il Sindaco entro 45 giorni.

Art. 12

Gruppi consiliari

1. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capi gruppo, nonché la eventuale istituzione della conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni.

Art. 13

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si può articolare in commissioni consiliari permanenti, costituite da consiglieri comunali che rappresentano con criterio proporzionale e voto plurimo tutti i gruppi.
2. Le commissioni hanno l'obbligo di esaminare gli atti di loro competenza.
3. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale, dal Sindaco e dagli Enti dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti e audizioni di persone, al fine di esercitare i compiti di vigilanza e controllo sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.
4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli Enti dipendenti dal Comune.
5. Le commissioni svolgono funzione consultiva e propositiva agli organi di governo comunale.

6. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori, le modalità e i termini per l'espressione dei pareri.
7. Il Consiglio comunale può nominare al proprio interno, su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati, commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Col provvedimento di nomina si provvede a designare il Presidente, stabilire l'oggetto dell'incarico, la composizione ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio. Le sedute delle commissioni speciali sono di norma pubbliche. Il Regolamento stabilisce le adeguate forme di pubblicità nei confronti della cittadinanza.
8. Con le stesse modalità previste dal precedente comma, possono essere costituite commissioni di indagine sull'attività amministrativa con precisi compiti conoscitivi e di controllo presiedute da un consigliere di minoranza.
9. Il Consiglio comunale, a garanzia e partecipazione delle minoranze, può costituire la commissione permanente di controllo e di garanzia sull'attività degli organi del comune. La Commissione garantisce la presenza e la rappresentanza di tutti i gruppi ed è presieduta da un consigliere di minoranza. La commissione può concludere i propri lavori con relazione di minoranza e di maggioranza.
10. Nelle predette commissioni deve essere sempre garantita la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.

11. È istituita, ai sensi della Legge 10 Aprile 1991, n. 125, la commissione speciale per le pari opportunità uomo-donna, con compiti di proposta, e di controllo dell'attività amministrativa in riferimento alla condizione femminile. Il regolamento specifico ne disciplina composizione e funzionamento. Nella composizione della commissione dovrà essere garantita la presenza di almeno la metà dei componenti di sesso femminile.

Art. 14

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.
2. È consigliere anziano chi ha riportato il maggior numero di voti individuali, con esclusione del sindaco neoeletto e dei cittadini sindaco proclamati consiglieri.
3. Ogni consigliere quale titolare dell'azione di stimolo e di vigilanza sulle attività e sulle iniziative del Comune ha diritto di presentare proposte di deliberazione secondo le modalità di cui al regolamento del Consiglio comunale e di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nei limiti e nelle forme previste dalle leggi e da appositi regolamenti comunali.
4. Ogni consigliere comunale ha, inoltre, diritto di iniziativa e può presentare interrogazioni e mozioni alle quali, entro 30 giorni dalla data di presentazione, viene data risposta da parte del Sindaco o, della Giunta, secondo le rispettive competenze.
5. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio comunale a

seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 Agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio Comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e in fine delibera, tenuto adeguatamente conto della cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

6. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi si fa carico – valutate le circostanze di fatto e di diritto, e secondo le modalità previste dal regolamento sul funzionamento degli organi elettivi – degli oneri per il patrocinio legale dei consiglieri e degli assessori. In caso di condanna per dolo o colpa grave le spese sono ripetute a carico del responsabile.

Art. 15

Il Presidente del Consiglio comunale

Elezione – Poteri – Funzioni

1. Il Presidente del Consiglio comunale:
 - ha la rappresentanza del Consiglio comunale;
 - garantisce l'applicazione dello statuto e dei regolamenti;
 - convoca d'intesa col Sindaco e presiede il Consiglio comunale, con le modalità previste dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale;

- assicura un adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari relativamente agli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio comunale;
 - al Presidente del Consiglio comunale sono trasmesse contestualmente alla pubblicazione le copie delle deliberazioni della Giunta comunale;
 - firma i verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio comunale unitamente al segretario comunale;
 - insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'assemblea.
2. Il Presidente del Consiglio comunale viene eletto dal Consiglio al proprio interno, col voto dei due terzi dei consiglieri assegnati, con votazione (segreta), nella prima seduta del Consiglio convocata dal Sindaco e presieduta dal consigliere anziano, subito dopo l'esame della condizione degli eletti.
 3. Qualora nella prima votazione nessun consigliere avrà ottenuto la predetta maggioranza, si procederà, dopo 30 minuti, periodo nel quale il Consiglio è sospeso, ad una nuova votazione, risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
 4. Qualora nessun consigliere avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda votazione, e risulterà eletto il consigliere che tra i due, avrà ottenuto il maggior numero di voti.

5. Dopo l'elezione del Presidente il Consiglio comunale, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, elegge il Vice – Presidente.
6. Al Vice – Presidente del Consiglio comunale sono attribuite le funzioni del Presidente del Consiglio comunale in caso di assenza e/o impedimento temporaneo dello stesso.
7. Il Presidente eletto dal Consiglio comunale assume la carica appena eletto, rimane in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto, salvo i casi di dimissioni, sostituzione, morte e ogni altro impedimento permanente.
8. Nei casi di assenza ed in quelli descritti dal precedente comma, il Consiglio è presieduto dal Vice – Presidente fino alla elezione del nuovo Presidente.
9. La decadenza o la revoca del Presidente del Consiglio, oltre che nei casi previsti dalla legge, viene dichiarata a seguito di mozione di sfiducia motivata e presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e approvata dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Art. 16

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e di gestione, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventuali indicati dalla Regione, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate.

Art. 17

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza Generale e giudiziale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. In particolare, il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

- c) convoca i comizi per referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs 267/2000;
- d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- e) emana le ordinanze in situazioni e circostanze di grave ed eccezionale necessità e urgenza, nei casi di emergenze sanitarie e igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art.50, commi 5-6, del D. lgs. 267/2000;
- f) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- g) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
- h) può nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 18

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenente all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del

Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

Art. 19

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) propone al Presidente del Consiglio gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale e ne richiede la convocazione;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

Art. 21

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello

nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 23

Giunta comunale

1. La Giunta è un organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 24

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero variabile da 4 a 6 assessori di cui uno è investito della carica di vice - sindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 25

Nomina

1. Il Vice - sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno _____ della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 26

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. in caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice-Sindaco, in assenza anche di quest'ultimo, dall'Assessore anziano per età.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
4. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 27

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli

- stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
 - g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - h) nomina e revoca il Direttore generale o autorizza Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;
 - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - l) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio comunale;
 - m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

- n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi, decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale o il Segretario comunale;
- o) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- p) approva il Peg su proposta del Direttore generale o del Segretario comunale;
- q) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Ente e persone;
- r) promuove e resiste alle liti e ha potere di conciliare e di transigere; autorizza la resistenza in giudizio e nomina il difensore nei casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino il Comune e i componenti degli organi di governo; nomina gli arbitri per i collegi arbitrali;
- s) autorizza la resistenza in giudizio e nomina il difensore in tutti i procedimenti di giurisdizione.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

Partecipazione e decentramento

Art. 28

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 29

Consiglio Comunale dei giovani

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei giovani.
2. Il Consiglio comunale dei giovani ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei giovani sono stabiliti con apposito Regolamento.

CAPO II

Associazionismo e volontariato

Art. 30

Associazionismo

1. Il Comune riconosce le associazioni presenti ed operanti sul proprio territorio e, ad istanza delle interessate, le registra nell'apposito albo comunale.
2. Per ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante nonché una dettagliata

relazione sulle attività svolte e/o da svolgere. Una volta registrate sono definite di interesse comunale.

3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
4. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 31

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributo in natura, strutture, beni o servizi ad uso gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito Regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in danaro o natura dall'Ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 32

Volontariato

1. Il Comune favorisce forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

CAPO III

Modalità di partecipazione

Art. 33

Consultazioni Popolari

1. Il Comune di Vitulano, nelle materie di esclusiva competenza locale e con le modalità stabilite dal regolamento, può promuovere pubbliche consultazioni dei cittadini.

Art. 34

Istanze e Petizioni

1. I cittadini e le associazioni possono presentare al Sindaco o al Consiglio Comunale istanze e petizioni volte ad ottenere l'adozione di provvedimenti per la migliore tutela degli interessi generali.
2. Le richieste devono essere sottoscritte da almeno cinquanta cittadini.
3. Il regolamento disciplinerà i modi e le forme di presentazione delle istanze e delle petizioni. Alle istanze ed alle petizioni deve essere data risposta dall'organo competente entro quarantacinque giorni.

Art. 35

Proposte

1. Un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 può avanzare al Sindaco una proposta per l'adozione di atti

amministrativi di competenza dell'Ente che deve essere sufficientemente dettagliata in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul contenuto dispositivo.

2. Il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente e ai gruppi presente in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
3. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
4. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 36

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiori al **10%** degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto comunale;
 - b) Regolamento del Consiglio comunale;
 - c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati degli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa, nel rispetto formale e sostanziale della volontà espressa dalla maggioranza degli elettori.
6. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. Il mancato accoglimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.
8. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 37

Referendum consultivo e/o abrogativo

1. L'istituto referendario è volto ad agevolare il rapporto tra il cittadino e gli organi eletti.
2. Il referendum consultivo o abrogativo di deliberazioni di Consiglio comunale o di Giunta riguarda materie di esclusiva competenza comunale.

3. Esso deve essere relativo al compimento di atti a contenuto non vincolato di competenza del Consiglio, della Giunta e del Sindaco.

Art. 38

Disciplina del referendum

1. Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum in un anno solare.
2. Nel caso siano presentate più richieste, si segue l'ordine del deposito al protocollo comunale. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in coincidenza con elezioni nazionali, regionali, provinciali e comunali.
3. Ciascun referendum deve avere per oggetto una sola questione. Il quesito referendario deve essere formulato con brevità e chiarezza ed in modo univoco.
4. Il giudizio di ammissibilità del quesito e la verifica della regolarità delle operazioni di raccolta e di autenticazione delle sottoscrizioni è effettuato dall' apposita commissione.
5. La statuizione in ordine all'ammissibilità del quesito viene comunicata immediatamente al Consiglio Comunale che se intende decidere in modo difforme da essa, deve deliberare motivatamente con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
6. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Sindaco indice il referendum.
7. Il Sindaco, su parere conforme dell' apposita commissione, dispone l'interruzione della procedura referendaria, quando gli organi comunali competenti abbiano deliberato in senso

conforme ai quesiti referendari e le relative determinazioni siano divenute esecutive.

Art. 39

Risultato del referendum

1. Il referendum è valido se partecipa ad esso almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
2. Il quesito sottoposto a referendum è considerato accolto se riporta la maggioranza dei voti validi espressi. Nel caso opposto è considerato respinto.
3. Il Consiglio comunale per la concreta attuazione delle norme previste nel presente Statuto, approva un Regolamento nel quale sono stabilite le procedure di ammissione, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative e di attuazione, le modalità di raccolte delle firme, i casi di revoca o sospensione, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità, la proclamazione del risultato.
4. Detto Regolamento è adottato dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

Art. 40

La pubblicità degli atti

1. Tutti i cittadini hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti in possesso del Comune, previo pagamento dei soli costi di riproduzione degli stessi.
2. Resta esclusa la possibilità della visione di atti e del rilascio di copie di documenti considerati segreti dalla legge.
3. Il Comune garantisce un'adeguata pubblicizzazione dei propri atti, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

Art. 41

Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune in materia amministrativa, civile e penale.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.
3. A seguito di notifica dell'atto per l'integrazione del contraddittorio, il Comune si costituisce in giudizio.
4. In caso di soccombenza le spese di giudizio sono a carico dell'elettore che ha promosso l'azione o il ricorso. Sono invece a carico del Comune nei casi in cui lo stesso, in sede di costituzione in giudizio, abbia aderito e fatta propria la domanda, l'azione e il ricorso promosso dall'elettore.
5. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986 n.349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguente a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 42

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

Art. 43

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 44

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi in conformità con quanto disposto dall'art. 35 della legge 28/12/2001 n. 448, con particolare riferimento al comma 15 dello stesso articolo.

Art. 45

Forma associative tra enti locali per la gestione dei servizi

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può ricorrere alle forme associative tra enti locali di cui al capo quinto titolo secondo del T.U.O.E.L. n. 267/2000, al fine di svolgere in modo coordinato determinati servizi pubblici o funzioni propri dell'Ente.
2. Tali forme associative sono:
 - a) le convenzioni tra Enti locali;
 - b) i consorzi;
 - c) gli accordi di programma;
 - d) l'unione dei Comuni.

Art. 46

Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 47

Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, su proposta del Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende pubbliche, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 48

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento.
6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 49

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
6. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente

tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 50

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 51

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art.49, 2° comma del presente Statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 52

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 53

Unione dei Comuni

1. *Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può deliberare di aderire ad un'unione di comuni che si costituisca con l'obiettivo di migliorare il funzionamento delle istituzioni locali.*

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

Art. 54

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 55

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 56

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.
2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento.
3. Al Direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi prioritari e maggiormente operativi, nonché la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito

Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

5. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 57

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non urgente.
6. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 58

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 59

Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che, allo stesso tempo, rispondono dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 60

Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale predisponde la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predisponde, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposti;

- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
- f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
- g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assente, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art. 61

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione e nel Regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore Generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 62

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di Regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D.Lgs 267/2000;
 - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal Regolamento;
 - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
 - j) forniscono al Direttore nei termini di cui al Regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore Generale e dal Sindaco;
 - l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
 - m) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 63

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 64

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 65

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs 267/2000.

Art. 66

Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D. lgs 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art.1, comma 2, del D.Lgs 286/99.
2. Spetta al Regolamento di contabilità e al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi settori di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

Art. 67

Norma in deroga

1. *Le norme del titolo V capo I di cui agli articoli 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 si applicano qualora il Comune non si avvalga delle disposizioni di cui al comma 23 dell'art. 53 della legge 23/12/2000 n. 388, così come modificato dal comma 4 dell'art. 29 della legge 28/12/2001 n. 448.*

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 68

Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 69

Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco o al Presidente.
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio ed ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le

dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 70

Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea.
2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV

LA RESPONSABILITA'

Art. 71

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti,

indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o a un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 72

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 73

Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di Regolamento.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 74

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 75

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di

natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o Regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Le potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dirigente o nel dipendente responsabile del tributo.
5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 76

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario comunale e al ragioniere del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, documenti e scritture

relativi al patrimonio, ivi compresi quelli contenuti su supporto informatico.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali, ai sensi del presente Statuto, devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 77

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal Regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità pubblica, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 78

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.

Art. 79

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 80

Revisore dei Conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a un candidato, il Revisore dei Conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilevi e proposte tendente a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 81

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il Tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro cinque giorni;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 82

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio ed agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 83

Delega di funzioni alla Comunità Montana

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana del Taburno l'esercizio di funzioni del Comune.
2. Il Comune, in caso di delega, si riserva poteri d'indirizzo e di controllo.

Art. 84

Norme transitorie - Regolamenti comunali

1. Il Comune provvede all'attuazione della legge e dello Statuto attraverso i Regolamenti.
2. Il Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale è adottato a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. I Regolamenti per l'attuazione dello Statuto, sono adottati entro un anno dalla sua entrata in vigore.
4. Nelle more dell'entrata in vigore del presente Statuto e dei Regolamenti di attuazione, continueranno ad applicarsi, nelle materie ad esse destinate, le norme regolamentari vigenti che risultano compatibili con lo Statuto ed il T.U. 267/2000.

Art. 85

Adozione Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio adotta i Regolamenti di cui all'art.7 del T.U. EE.LL., nonché quelli derivanti dalla propria autonomia normativa. I Regolamenti disciplinano l'organizzazione ed il

funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni.

2. I Regolamenti sono votati articolo per articolo e poi nel loro complesso.
3. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta alla Giunta comunale.
4. Regolamenti comunali e loro variazione, sono sottoposti alla discussione del Consiglio soltanto dopo che lo schema proposto è stato depositato per 10 giorni presso l'Ufficio di Segreteria.
5. I Regolamenti divenuti esecutivi, ai sensi di legge, entrano in vigore dopo essere stati pubblicati per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
6. Il Comune provvede alla stampa dei Regolamenti comunali vigenti, consegnandone copie al prezzo del puro costo.

Art. 86

Approvazione Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale di Vitulano con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive, il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Le disposizioni di cui al comma che precede si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Il Comune provvede alla stampa dello Statuto, consegnandone copie al prezzo del puro costo.

Art. 87

Adeguamento a leggi sopravvenute

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di norme sopravvenute, il Consiglio comunale approva le modifiche allo Statuto per adeguarlo alla nuova legge, fatta salva comunque l'applicabilità della legge stessa.

Art. 88

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
2. Il Segretario comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore e predispone ad inviarlo al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

Art. 89

Revisione dello Statuto

1. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio, a meno che non lo imponga la legge, secondo quanto previsto dall'art.1 comma 3 del T.U. sull'ordinamento degli Ente Locali (D.Lgs.267/2000).
2. Lo Statuto potrà essere revisionato quando lo richiedano i 2/5 dei Consiglieri comunali.
3. La proposta di revisione è affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e resa pubblica attraverso i mezzi di informazione.

4. Ogni iniziativa statutaria respinta dal Consiglio comunale, non può essere proposta nuovamente, se non decorre un anno dalla deliberazione di reiezione.
5. Il Consiglio comunale delibera sulla proposta di revisione con le modalità di cui all'art.6 comma 4 del T.U. O.E.L. n.267/2000.

Art. 90

Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente Statuto, e non è oggetto di rinvio ai Regolamenti dell'Ente, si applicano le disposizioni di legge vigenti.